REGOLAMENTO (CEE) N. 3360/81 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1981

che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 [2],

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 [4], in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3104/80 [6], in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che i tassi speciali attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3189/81 della Commissione [7];

considerando che, per le monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso speciale è il tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che, per le altre monete, il tasso speciale per il periodo compreso fra il 16 dicembre 1981 e il 30 giugno 1982 è pari al tasso di conversione rispetto all'insieme delle monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 % risultante dal tasso medio preso in considerazione ai fini del calcolo degli importi monetari validi il 15 novembre 1981; che risulta dall'applicazione di tali disposizioni che i tassi speciali attualmente in vigore devono essere adeguati per la sterlina inglese e per la lira italiana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è:

a) per il franco belga e il franco lussemburghese:

1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0245355 ECU;

b) per la corona danese:

1 corona danese = 0,126404 ECU;

c) per il marco tedesco:

1 marco tedesco = 0,414957 ECU;

d) per il franco francese:

1 franco francese = 0,161958 ECU;

e) per la sterlina inglese:

1 sterlina inglese = 1,71347 ECU;

f) per la sterlina irlandese:

1 sterlina irlandese = 1,46102 ECU;

g) per la lira italiana:

100 lire italiane = 0,0773372 ECU;

h) per il fiorino olandese:

1 fiorino olandese = 0,375401 ECU;

i) per la dracma greca:

1 dracma greca = 0,0162693 ECU.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3189/81 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1981.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.
(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.
(6) GU n. L 324 del 29. 11. 1980, pag. 63.
(7) GU n. L 321 del 10. 11. 1981, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione